

AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

Fascicolo 7.10.01/1/2026

Bologna, 26/03/2026

Alle Autoscuole del territorio  
della Città metropolitana di Bologna

e p.c. alle Associazioni di categoria  
UNASCA  
CONFARCA

E al U.M.C. di Bologna

OGGETTO: Circolare inerente alle modalità di svolgimento dell'attività di insegnamento teorico per il conseguimento di tutte le patenti di guida a seguito di parere della Direzione Generale della Motorizzazione Civile P.G. n. 20129 del 20/03/2026.

Considerato che:

- il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dispone che l'attività di insegnamento teorico da parte delle autoscuole debba svolgersi presso i locali della sede autorizzata;
- l'art. 5 co. 2 del Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 precisa che "Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. **Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning**", escludendo la possibilità di erogare la formazione attraverso strumenti di comunicazione a distanza o piattaforme digitali;

e tenuto conto delle frequenti richieste di chiarimenti da parte degli operatori di settore relativamente alla possibilità di svolgimento delle lezioni di teoria per il conseguimento delle patenti di guida in modalità on-line, la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere il parere della Direzione Generale della Motorizzazione Civile con quesito P.G. n. 16219 del 05/03/2026 in merito all'interpretazione delle suddette norme.

Nello specifico, è stato richiesto:

1. se la previsione di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 317/1995 debba considerarsi ostativa e tassativa rispetto all'utilizzo di tecnologie di formazione a distanza (FAD) e che, quindi, sia vietato alle autoscuole l'utilizzo di strumenti e-learning per la formazione teorica che debba invece avvenire esclusivamente nei locali fisici dell'autoscuola autorizzata;
2. in subordine, qualora sia possibile un'interpretazione evolutiva, se sia ritenuta ammissibile l'erogazione di una quota parte del programma teorico in modalità mista, sia sincrona che asincrona, ferma restando la responsabilità dell'insegnante e la tracciabilità informatica della

presenza dell'allievo. Si pensi per esempio al caso di ripasso di una lezione oppure al recupero di una lezione non frequentata da parte dell'allievo, ferma restando la preferenza per la modalità in presenza della partecipazione alla lezione.

Con nota P.G. n. 20129 del 20/03/2026 la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha precisato che **“in virtù del tenore letterale del richiamato disposto normativo, deve ritenersi al momento esclusa la possibilità di erogare la formazione attraverso il sistema e-learning”**.

Pertanto, con la presente circolare si invitano le imprese in indirizzo ad adeguare la propria attività di insegnamento delle lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida a quanto indicato dalla suddetta nota, **provvedendo all'immediata cessazione dell'attività irregolare ed all'eliminazione dei riferimenti ad eventuali lezioni on-line contenuti nelle comunicazioni pubblicitarie ufficiali (siti web, piattaforme social, volantini pubblicitari, preventivi ed altre forme di comunicazione simili) della propria attività entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare**.

Si informano le imprese che in difetto dell'adozione di tali disposizioni la scrivente Amministrazione provvederà ad avviare il procedimento sanzionatorio ex art. 123 comma 8 del Codice della Strada di sospensione dell'attività da uno a tre mesi per svolgimento irregolare della stessa.